

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
16121 GENOVA
TEL: 010 553241 – FAX: 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it
C. F. E P. IVA: 03022160109

Genova, 23 novembre 2010

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 10/2010

Oggetto: Transfer pricing – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29.09.2010.

Con la presente circolare Vi illustriamo la disciplina introdotta dal D.L. 31.05.2010 n. 78 (convertito dalla L. 30.07.2010 n. 122) in materia di prezzi di trasferimento.

Premessa: le disposizioni del TUIR

L’art. 110, comma 7 del TUIR stabilisce che i componenti di reddito derivanti da operazioni intercorse con società non residenti in Italia, che svolgono il ruolo di controllanti o controllate (anche indirettamente), sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti.

Quando il valore normale delle operazioni intercorse tra imprese appartenenti allo stesso gruppo è maggiore di quello effettivamente praticato, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di rettificare in aumento la base imponibile, richiedere le maggiori imposte dovute e applicare le sanzioni per infedele dichiarazione (dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o del minor credito accertato).

Ai sensi dell’art. 9, comma 3 del TUIR per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza, cioè il prezzo praticato tra imprese indipendenti per transazioni similari sul libero mercato.

Disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione (ex D.L. 78/2010)

L’art. 26 del D.L. 31.05.2010 n. 78 ha modificato l’art. 1 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 471 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette) attraverso l’introduzione del comma 2-ter.

La nuova disposizione stabilisce che in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento (ex art.110, comma 7 del TUIR), non si applica la sanzione per infedele dichiarazione a condizione che il contribuente:

- nel corso di accessi ispezioni e verifiche o di altra attività istruttoria, fornisca all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di seguito “Provvedimento”) pubblicato in data 29.09.2010;
- notifichi preventivamente all’Agenzia delle Entrate il possesso della documentazione richiesta attraverso l’invio di una comunicazione da trasmettere secondo le modalità e i termini indicati nel citato Provvedimento.

In altri termini, l’impresa che vorrebbe beneficiare dell’inapplicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione deve predisporre la documentazione necessaria, darne notizia all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel Provvedimento e, successivamente, consegnarla agli organi verificatori. In tal modo, per effetto della nuova normativa, in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere soltanto la maggiore imposta accertata e i relativi interessi, ma non le sanzioni per infedele dichiarazione.

La disapplicazione delle sanzioni è condizionata alla veridicità e completezza delle informazioni contenute nella documentazione prevista dal Provvedimento. Inoltre, la comunicazione preventiva

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

all’Agenzia delle Entrate rappresenta un presupposto necessario in assenza della quale si rende nuovamente applicabile la sanzione per infedele dichiarazione anche se si detiene e esibisce la documentazione indicata dal Provvedimento.

Si ritiene, infine, che, considerato l’espreso richiamo all’art.110, comma 7 del TUIR, la nuova disciplina consenta disapplicazione delle sanzioni soltanto nei rapporti con società del gruppo non residenti.

Tipologia e contenuto della documentazione

Il Provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che per accedere al regime di cui all’art. 1, comma 2-ter del D. Lgs. 18.12.1997 n. 471 (disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione) è necessario predisporre:

- un documento denominato “Masterfile” che raccoglie le informazioni relative al gruppo e deve seguire lo schema (capitoli, paragrafi e sottoparagrafi) specificatamente individuato nel Provvedimento;
- un documento denominato “Documentazione Nazionale” che raccoglie le informazioni relative alla singola società e deve seguire lo schema (capitoli, paragrafi e sottoparagrafi) specificatamente individuato dal Provvedimento

Soggetti sui quali incombe l’onere di predisporre la documentazione

Il Provvedimento identifica con esattezza i soggetti che sono tenuti alla predisposizione e conservazione della documentazione richiesta ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter del D. Lgs. 18.12.1997 n. 471.

Le holding residenti in Italia e appartenenti ad un gruppo multinazionale sono tenute a predisporre il documento Masterfile e la Documentazione Nazionale nelle loro articolazioni complete.

Le società sub-holding residenti in Italia e appartenenti ad un gruppo multinazionale hanno la facoltà di presentare il documento Masterfile riguardante soltanto il sottogruppo al cui vertice è posta la sub-holding (escludendo, quindi, la capogruppo) e la Documentazione Nazionale.

Le società controllate residenti in Italia e appartenenti ad un gruppo multinazionale devono presentare esclusivamente la Documentazione Nazionale.

Le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti devono predisporre la documentazione richiesta per le holding, sub-holding o controllate a seconda che il soggetto non residente, di cui la stabile organizzazione è parte, sia qualificabile come holding, sub-holding o controllata.

Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale

Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana. Il Masterfile, tuttavia, può essere presentato in lingua inglese a condizione che sia relativo all’intero gruppo.

La documentazione predisposta deve *essere siglata in ogni pagina e firmata* per esteso in calce all’ultima pagina dal legale rappresentante della società o da un suo delegato. In alternativa possono essere autenticati mediante firma elettronica.

Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere consegnati all’Agenzia delle Entrate in formato elettronico (cd, dvd ecc.) e possono essere predisposti con normali applicativi quali Word, Excel Powerpoint, pdf ecc.).

La presentazione della documentazione in formato cartaceo non pregiudica la possibilità di disapplicare le sanzioni per infedele dichiarazione a condizione che il contribuente esibisca la documentazione in formato elettronico in un “*tempo congruo assegnato dagli incaricati dell’attività di controllo*”.

Predisposizione della documentazione

La documentazione prevista dal Provvedimento (sia il Masterfile che la Documentazione Nazionale) deve essere predisposta su *base annua*.

Con riferimento alle piccole e media imprese sono previste delle semplificazioni nella predisposizione della Documentazione Nazionale.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Infatti, le società che rientrano nella categoria delle “piccole e medie imprese” possono esimersi dall’aggiornare i dati relativi al “metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento” (par. 5.1.3 della Documentazione Nazionale) per due periodi di imposta successivi a quello a cui si riferisce la documentazione a condizione che:

- l’analisi di comparabilità sia stata condotta utilizzando informazioni pubblicamente disponibili;
- non siano intervenute modifiche nei fattori che stanno alla base dell’analisi di comparabilità (beni e servizi, funzioni svolte, rischi assunti, beni strumentali utilizzati, termini contrattuali, condizioni economiche, strategie di impresa).

Ai fini del Provvedimento, per piccole e medie imprese si intendono tutte le imprese che realizzano un volume d’affari o di ricavi non superiore a 50 milioni di euro.

Le holding e le sub-holding non possono rientrare in tale definizione qualora controllino uno o più soggetti non qualificabili come “piccola e media impresa”.

Comunicazione della documentazione

A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31.05.2010), la Comunicazione dovrà essere effettuata con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, la Comunicazione relativa al periodo di imposta 2010 deve essere trasmessa unitamente alla presentazione del Modello Unico 2011.

Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.05.2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010), la Comunicazione deve essere trasmessa per via telematica entro il 28.12.2010.

Di conseguenza, i soggetti (con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) potranno entro la data del 28.12.2010 trasmettere la Comunicazione relativamente alle annualità ancora accertabili (dal 2005 al 2009). Si segnala che ad oggi non è ancora disponibile il software per la trasmissione delle comunicazioni in scadenza il 28.12.2010.

Il Provvedimento chiarisce che saranno comunque ritenute valide eventuali comunicazioni inviate successivamente al 28.12.2010, sempreché le stesse siano state trasmesse antecedentemente all’inizio di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Termini di consegna della documentazione

Dopo la presentazione della dichiarazione, il contribuente deve conservare la documentazione predisposta e consegnarla all’Amministrazione Finanziaria entro 10 giorni dalla richiesta.

Eventuali informazioni supplementari richieste dall’Agenzia delle Entrate devono essere consegnate entro 7 giorni dalla richiesta o nel termine più ampio eventualmente concesso dagli uffici accertatori.

Il mancato rispetto dei sopra indicati produce come effetto l’inapplicabilità dell’art.1, comma 2-ter del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471 e il contribuente ritornerà, pertanto, passibile di sanzione per infedele dichiarazione.

* * * *

**Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Tributario Societario**